

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA

Delibera Consiglio Comunale n. 100 del 15/07/2003

Art. 1

(Oggetto – Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti)

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o in ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, nonché in altre norme sulla cui inosservanza è tenuto a provvedere il Sindaco, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L. R. 10 agosto 1998 n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non difinitorie della relativa sanzione, salvo i casi in cui la relativa sanzione sia stabilita da una disposizione normativa di settore statale o regionale.
3. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

(Competenza)

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento, è individuato, ex art. 107. DLgs. 267/00, nel **Dirigente del Servizio Legale**, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.
2. Con propri provvedimenti il Dirigente dell'Ufficio Legale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

Art. 3

(Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti)

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7-bis DLgs 267/00, determinata precisamente da un minimo di Euro 77 fino ad un massimo di Euro 500.
2. In caso di violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali ed in mancanza di diversa specifica disciplina legislativa di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate i sensi del comma precedente.

Art. 4

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni. Elementi generali di riferimento)

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/1981 e della L.R. 33/98, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 5 a 8.

Art. 5

(Pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora

siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'art. 7 del presente regolamento.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa e previste in Regolamenti o in Ordinanze comunali, l'ammontare del pagamento in misura ridotta viene individuato, in applicazione dell'art. 16, L. 689/81, nella somma più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo come determinati dal precedente art. 3, e, precisamente, è pari alla somma di Euro 144 (doppio del minimo).

4. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti .

Art. 6

(Rapporto all'autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco:

a) l'originale del processo verbale;

b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Art. 7

(Ordinanza – ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se prevenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 del presente regolamento, il responsabile del procedimento sanzionatorio, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

4. Qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa viene applicata avendo riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.

6. Nell'ordinanza- ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

7. Nel caso in cui non si ritenga fondato l'accertamento, ovvero si verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante con obbligo di quest'ultimo di comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 8

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere al Sindaco il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.9
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione che l'approva.
2. Qualora singole previsioni, contenute in Regolamenti o in Ordinanze del Comune di Ancona, stabiliscano sanzioni pecuniarie al di fuori dei limiti individuati nel presente Regolamento, le stesse si intendono disapplicate e sostituite con quelle previste dal precedente art. 3.
3. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate relativamente alla parte divergente.
4. E' abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative approvato con D.C.C. n. 39 del 12 marzo 2001.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L. 689/81 e nella L.R. 33/98 e successive modificazioni ed integrazioni.